

ASSOCIAZIONE OSTETRICHE FELICITA MERATI aps

Sede legale: Monza via C. Alberto 26

C.F. 91060090155

www.associazioneostetriche.it



VERBALE ASSEMBLEA SOCI STRAORDINARIO

In data 14.11.2020

Apertura dell'assemblea ore 14.30.

Appello dei presenti: Loredana Zecchin, Marica Riva, Sara Covini, Elena Lambicchi, Silvia Baraggiolo, Manco Martina, Rita Bigoni, Gaia Manfredi, Giovanna Scaglia, Emanuela Carsana, Barbara Barbieri

Il Presidente Loredana Zecchin legge ai collaboratori dell'associazione Felicità Merati la bozza del nuovo Statuto. Segue dibattito sulle parti nuove inserite riguardante gli scopi statutari.

Viene poi illustrato dal tesoriere le modifiche dei nuovi documenti contabili da tenere aggiornati.

Votazione e approvazione del nuovo statuto.

Chiusura dell'assemblea ore 16.

Il Segretario

Il Presidente

Sedi operative: Milano via Zuretti 49 - Monza via C. Alberto 33
infoaofm@gmail.com cell. 3467351186

STATUTO

1) RAGIONE SOCIALE - SEDE

E' costituita un'associazione di promozione sociale così denominata:

“ASSOCIAZIONE OSTETRICHE FELICITA MERATI - APS”

L'associazione ha sede legale in Monza. Potrà inoltre istituire altre sedi operative in Lombardia.

A seguito dell'iscrizione nel Registro l'Associazione integra la propria denominazione con «Associazione di promozione sociale» o «APS». L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

2) DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

3) OGGETTO E SCOPO

L'Associazione non ha fini di lucro, è indipendente, apartitica, democratica, aconfessionale, non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica; persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione svolge attività ai sensi del D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (e ss. mm. ii) a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro, e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali in tema di Associazioni di Promozione Sociale.

In particolare l'Associazione ha i seguenti scopi:

- promuovere i valori umani nell'ambito globale della maternità e della famiglia attraverso l'esercizio della professione ostetrica il cui principio fondamentale è la difesa della vita e la sua accoglienza fin dal concepimento;
- valorizzare la famiglia attraverso la risposta adeguata alle sue esigenze ed un lavoro formativo riguardante il significato della genitorialità.;

- attuare i principi di parità e pari opportunità tra uomo e donna, promuovendo e valorizzando la condizione femminile nei vari ambiti della vita sociale ed economica.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione svolge in via principale attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, in particolare con riferimento a:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

In particolare, per il raggiungimento delle predette finalità di interesse generale, l'Associazione intende svolgere le seguenti attività:

- 1) assistenza al travaglio ed al parto nell'istituzione ospedaliera c/o in una clinica privata c/o in casa della partoriente;
- 2) assistenza al travaglio ed al parto fisiologici a domicilio;
- 3) visite domiciliari in gravidanza e in puerperio;
- 4) consulenza sull'allattamento;
- 5) visite domiciliari a donne con gravidanze a basso rischio, formalizzate da un rapporto

istituzionale c/o medico;

6) corsi di preparazione alla gravidanza ed al parto;

7) corso di massaggio del neonato;

8) trattamenti proposti dalle discipline bionaturali (es Shiatsu)

9) trattamenti osteopatici

10) attività clinica prenatale in gravidanze fisiologiche;

11) consulenza nella regolazione naturale della fertilità;

12) valutazione e riabilitazione del pavimento pelvico

13) gruppi di educazione pelvica

14) gruppi post-partum

15) gruppi menopausa

16) screening neuro psicomotori in età infantile, attività psicomotorie in gruppo e/o individuali

17) Attività per favorire la salute psicofisica, emotiva, sociale e relazionale delle famiglie, dei singoli e dei bambini, attraverso consulenze individuali ed in gruppo.

18) gruppi di educazione musicale in gravidanza e dopo la nascita

19) attività di prevenzione dei tumori ginecologici;

20) attività culturali quali:

a) organizzazione di convegni, congressi, corsi, incontri pluridisciplinari su tematiche riguardanti la maternità, la genitorialità, la regolazione naturale della fertilità ed altro inerente agli scopi dell'Associazione;

b) insegnamento dell'educazione sessuale nelle scuole o in gruppi sociali specifici;

c) promozione della lettura in famiglia dalla gravidanza.

d) corsi di aggiornamento;

e) pubblicazione e/o diffusione di testi, dispense e materiale audiovisivo;

21) rapporti con Associazioni italiane e straniere operanti con scopi simili;

22) convenzioni con istituzioni pubbliche

23) creazione di agenzie di servizi.

Essa potrà compiere ogni altra attività ritenuta utile e coerente al conseguimento delle proprie finalità sociali.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 2 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

4) MEZZI FINANZIARI E PATRIMONIO SOCIALE

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative e contributi associativi volontari dei soci;
- dai contributi volontari erogati da Enti Pubblici e Privati, nonché le prestazioni nei confronti di associati o partecipanti di altre Associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati;
- dagli eventuali proventi derivanti dai servizi, anche specifici nell'esercizio d'impresa, resi ai vari soci in conformità alle finalità istituzionali ed eventuali premi derivanti dalla partecipazione a manifestazioni;
- da ogni altro finanziamento e agevolazione rinvenibili nella legislazione presente e futura.
- ogni altro incremento derivante anche dalle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale.

L'Associazione potrà richiedere prestiti ed anticipazioni agli Istituti di credito ed agli associati, sempre limitatamente per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Eventuali prestiti o anticipazioni degli associati saranno ad ogni effetto sempre infruttiferi di

interessi.

L'Associazione può costituirsi un patrimonio sociale utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale formato di beni mobili e immobili per lasciti, donazioni e per accantonamenti effettuati in conto capitale dai soci. Esso è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi statuari, da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere destinato alla promozione ed allo sviluppo delle attività istituzionali.

L'esercizio sociale decorre dall'1 settembre al 31 agosto.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio dell'esercizio da presentare all'Assemblea dei soci. Annualmente il Consiglio Direttivo si obbliga a redigere un bilancio preventivo qualora lo ritenga utile l'Assemblea ovvero sia obbligatorio nei casi previsti dalla normativa di riferimento e consuntivo, conformemente ai formati e ai dettami stabiliti dalla normativa vigente, che dovranno essere approvati dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea generale per l'approvazione del bilancio consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio sottoposto all'approvazione dell'Assemblea è corredato dalla Relazione dell'Organo di Controllo e Revisione (se nominato).

5) SOCI

Il numero dei soci è illimitato. L'Associazione è costituita da un numero di soci non inferiore a sette persone fisiche, per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi

di una o più attività di cui sopra, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Ai soci possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo conformemente a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 117/2017.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, senza alcuna distinzione di qualsiasi natura (sesso, età, razza, religione, condizione economica), le società e gli Enti che ne condividano gli scopi sociali e che si impegnino a realizzarli.

Sono soci fondatori quelli che partecipano all'atto costitutivo, essi sono soci di diritto.

Possono essere ammessi in qualità di soci ordinari tutti coloro che sono interessati a partecipare all'attività dell'Associazione e ne condividono gli scopi.

- I soci ordinari partecipano alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale e, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, di votare direttamente o per delega; in merito, ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.
- La qualifica di socio ordinario dà diritto, senza distinzione alcuna:
- a presenziare e partecipare in forma libera, gratuita/volontaria a tutte le attività previste dallo statuto dell'Associazione. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere eventuale personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di lavoro autonomo o di qualsiasi natura: l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 117/2017 e dalla ulteriore normativa

di riferimento.

- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione ed alle modifiche delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

La qualifica di socio ordinario è subordinata all'accettazione del presente statuto e al rispetto delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

6) QUOTE ASSOCIATIVE

Il Consiglio Direttivo determina la quota associativa annuale.

Le quote sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno, ipoteca, pignoramento od altri vincoli.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

7) RECESSO ED ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

Si perde la qualifica di associato per decesso, dimissioni o per esclusione.

Le dimissioni dalla carica di socio dovranno essere presentate in forma scritta al Consiglio Direttivo e sono prive di qualunque onere.

L'esclusione sarà pronunciata dal Consiglio Direttivo, qualora vengano compiuti atti contrari alla finalità dell'associazione o per gravi ragioni inerenti la condotta penale od economica (fallimento fraudolento).

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre procedere all'esclusione degli associati qualora:

- 1) non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
- 2) senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento della tessera sociale e delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo per la partecipazione a talune iniziative

dell'associazione;

3) in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione;

4) per indegnità.

Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato. Il provvedimento di esclusione non libera il socio dall'obbligo del pagamento delle eventuali somme dovute all'associazione.

Contro il provvedimento di esclusione, il socio potrà proporre ricorso scritto all'Assemblea, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. L'assemblea, previo contraddittorio, delibererà in via definitiva entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso.

8) ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- l'Organo di controllo e revisione qualora la loro istituzione venga deliberata dall'Assemblea dei Soci o divenga obbligatoria per legge.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento approvato

dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

9) ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci, fondatori e ordinari.

La partecipazione dei soci alle assemblee in audio – video conferenza tramite collegamenti digitali, può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all'anno, entro il mese di dicembre di ciascun esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o da almeno due soci fondatori o da tanti soci che rappresentano almeno un decimo degli associati.

La convocazione dell'assemblea dei soci viene effettuata mediante mail, fax o lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

Tutti i partecipanti hanno diritto di voto.

Le riunioni dell'assemblea dei soci sono valide:

- in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea dei soci delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione a maggioranza dei presenti.

I compiti dell'assemblea dei soci sono:

- a) approvare il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione;

- b) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- c) eleggere il Tesoriere;
- d) eleggere, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) approvare le modifiche dello Statuto e quant'altro posto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

10) DELEGHE

Per la partecipazione alle assemblee è ammessa la delega purché rilasciata a favore di un altro socio fondatore o ordinario.

Ciascun associato ha un voto e può rappresentare fino ad un massimo di tre associati qualora l'Associazione conti un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati nel caso che la stessa conti un numero di associati non inferiore a cinquecento.

11) CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a sette membri nominati dall'assemblea dei soci.

I membri durano in carica cinque anni e sono considerati rieletti se non dimissionari o revocati dall'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente e nomina il Segretario, quest'ultimo anche al suo esterno fra non membri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta in un semestre.

L'intervento alle riunioni del Consiglio Direttivo in audio – video conferenza tramite collegamenti digitali, può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio sociale ove ne ricorrano i presupposti di redazione ai sensi di legge.

Ogni consigliere può chiedere la convocazione, se ne ha motivo.

Il Consiglio Direttivo potrà assumere eventuale personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di lavoro autonomo o di qualsiasi natura.

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto assegnato dalla Legge o dal presente statuto all'Assemblea.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza relativa dei presenti.

Nelle delibere, in caso di parità, decide il voto del Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ed eventuali compensi, entro i limiti di legge, per lo svolgimento di particolari incarichi.

12) PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione davanti ai terzi ed in giudizio.

In sua assenza la rappresentanza spetta al Vice-Presidente.

Il Presidente deve attuare le delibere di Consiglio.

Il Presidente può nominare uno o più procuratori delegando loro compiti specifici.

Il Presidente rimane in carica per tutto il tempo che rimane il Consiglio Direttivo che lo ha eletto.
E' rieleggibile.

13) SEGRETARIO

Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo, anche non tra i suoi membri. All'atto della nomina vengono stabilite la natura e la qualifica del suo incarico.

Il Segretario assiste il Consiglio, redige e conserva i verbali dell'Assemblea e del Consiglio, cura le convocazioni e tiene l'elenco soci; inoltre collabora con il Presidente per il buon funzionamento della Associazione.

14) TESORIERE

Il Tesoriere viene eletto dall'Assemblea anche fra i non Consiglieri, resta in carica cinque anni, come il Consiglio, ed è rieleggibile.

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili nonché di collaborare alla predisposizione del bilancio dell'Associazione e di sovrintendere a tutta l'attività amministrativa vigilando per una corretta ed equilibrata gestione.

Il Tesoriere è anche responsabile della raccolta e della custodia delle quote di adesione e degli altri contributi, nonché dell'esecuzione delle spese.

Egli dovrà periodicamente descrivere la situazione economica e finanziaria dell'Associazione al Presidente e al Consiglio Direttivo, nonché all'Assemblea in sede d'approvazione di bilancio o su richiesta della stessa.

Il Tesoriere potrà essere delegato dal Presidente a sottoscrivere con firma libera eventuali atti e documenti di competenza del suo specifico ufficio.

Il Tesoriere dovrà curare i rapporti finanziari con istituti di credito, enti e privati. Egli può avere firma disgiunta da quella del Presidente per l'erogazione di fondi su espressa delega del Consiglio e nei limiti da questo indicati.

Il Tesoriere, su richiesta, deve rendere conto al Presidente della situazione di cassa.

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e revisione (se nominato), e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.

15) ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è stabilita dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario, mentre è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017.

La composizione, le competenze e le funzioni dell'Organo di controllo sono indicate nell'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017. L'organo di controllo rimane in carica per tre anni e può essere rieletto.

Esso esercita inoltre la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale funzione. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La nomina del Revisore legale dei conti o della società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. n. 117/2017.

Il Revisore legale provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa e banca.

Il Revisore può assistere alle riunioni dell'assemblea (senza diritto di voto) e del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

16) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Qualora lo scopo dell'Associazione divenga impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio divenga insufficiente, e in genere ogni qualvolta ricorrano le cause di estinzione previste dall'articolo 27 del Codice Civile, l'Associazione si scioglierà.

Lo scioglimento può essere deliberato dall'assemblea generale dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{2}{3}$ degli associati aventi diritto di voto.

Nell'approvare lo scioglimento, l'Assemblea dei soci nomina un liquidatore.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, non potrà essere diviso tra i soci. Esso verrà devoluto, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra Associazione che persegua finalità analoghe, con qualifica di ente del Terzo settore, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

17) DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto e/o dal regolamento interno si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 3.7.2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore" e ss.mm. e integrazioni, dal Codice Civile e dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia.

I regolamenti interni e le altre disposizioni, emesse dagli Organi competenti, nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno dell'Associazione ed impegnano tutti i membri alla loro osservanza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Monza, 23/11/2020

LA SEGRETARIA *Ilaria Martini*

LA PRESIDENTE *Veronica Lombardi*